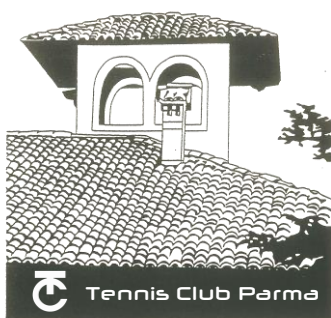




IMMOBILIARE

Società per Azioni

STATUTO





Strada Bassa dei Folli, 92
43123 Parma



DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni con la denominazione **"IMMOBILIARE MARIANO - Società per Azioni"**.

Art. 2) La società ha per oggetto la compravendita, la permuta e l'affittanza di beni immobili, la costruzione di impianti sportivi e la loro gestione diretta o mediante concessione a terzi di diritti reali o personali.

Essa può compiere, in via non prevalente e solo in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, può prestare garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni anche a favore di terzi, quando siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, può anche assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Parma.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata.



CAPITALE

- Art. 5)** Il capitale è determinato in Euro 1.092.000,00 (unmilionenovantaduemila) ed è suddiviso in numero 505 (cinquecentocinque) azioni ordinarie e 41 (quarantuno) azioni speciali da Euro 2.000,00 (duemila) cadauna; sarà suddiviso in numero 546 (cinquecentoquarantasei) azioni ordinarie da Euro 2.000,00 (duemila) cadauna decorsi cinque anni dalla iscrizione del presente statuto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Parma.
- Art. 6)** Le azioni liberate sono nominative e possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge. Ogni socio non potrà possedere più di cinque azioni. Le azioni sono ordinarie o speciali. L'azione speciale è tale in quanto trasferibile per atto tra vivi, per i primi cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione del presente statuto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Parma, esclusivamente nei confronti dei figli, mentre rimane libero il trasferimento mortis causa; dopo tale data l'azione speciale si trasforma in azione ordinaria.



Art. 7) La qualifica di socio comporta la titolarità di associato al Tennis Club Parma.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ordinarie, per atto tra vivi, dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. indicando il nome dell'acquirente proposto.

L'azionista sarà libero di vendere le sue azioni ordinarie alla persona indicata, se essa è di gradimento del Consiglio di Amministrazione che al riguardo dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile fatte salve le norme di legge.

In caso di morte del socio, gli eredi saranno tenuti a nominare un rappresentante, il quale dovrà essere approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria può venire convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.



Art. 9) Ogni azione sia ordinaria che speciale da diritto a un voto.

Art. 10) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso, contenente l'ordine del giorno, nella Gazzetta Ufficiale o in alternativa nel quotidiano “Gazzetta di Parma” o mediante avviso comunicato a mezzo di raccomandata a.r. non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissato per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano almeno la maggioranza degli Amministratori in carica e degli organi di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, ed inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Le assemblee non possono essere convocate fuori dalla Provincia di Parma.

Art. 11) Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno essere iscritti nel Libro Soci.



- Art. 12)** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio non Amministratore, Sindaco o dipendente della società o da un familiare parente entro il terzo grado. Ogni socio potrà essere portatore di non più di cinque deleghe.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento nell'assemblea anche per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età o, in assenza di Consiglieri, da persona designata dall'assemblea.
- Art. 13)** Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se sono prese con la presenza e con le maggioranze stabilite dall'art. 2368 e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.
- Art. 14)** Il Presidente dell'assemblea con il consenso della stessa, nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti od i Sindaci.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente anche dagli scrutatori.
Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 15)** La società è amministrata da un Consiglio formato dal Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, e da sei Consiglieri pure eletti dall'Assemblea.
Durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
- Art. 16)** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccezione fatta per la vendita degli immobili la per la quale sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria.
- Art. 17)** Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o dai Sindaci.
- Art. 18)** La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita tre giorni liberi prima dell'adunanza, nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.
- Art. 19)** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



Art. 20) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio e la firma sociale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.
Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile sulla società.

BILANCIO E UTILI

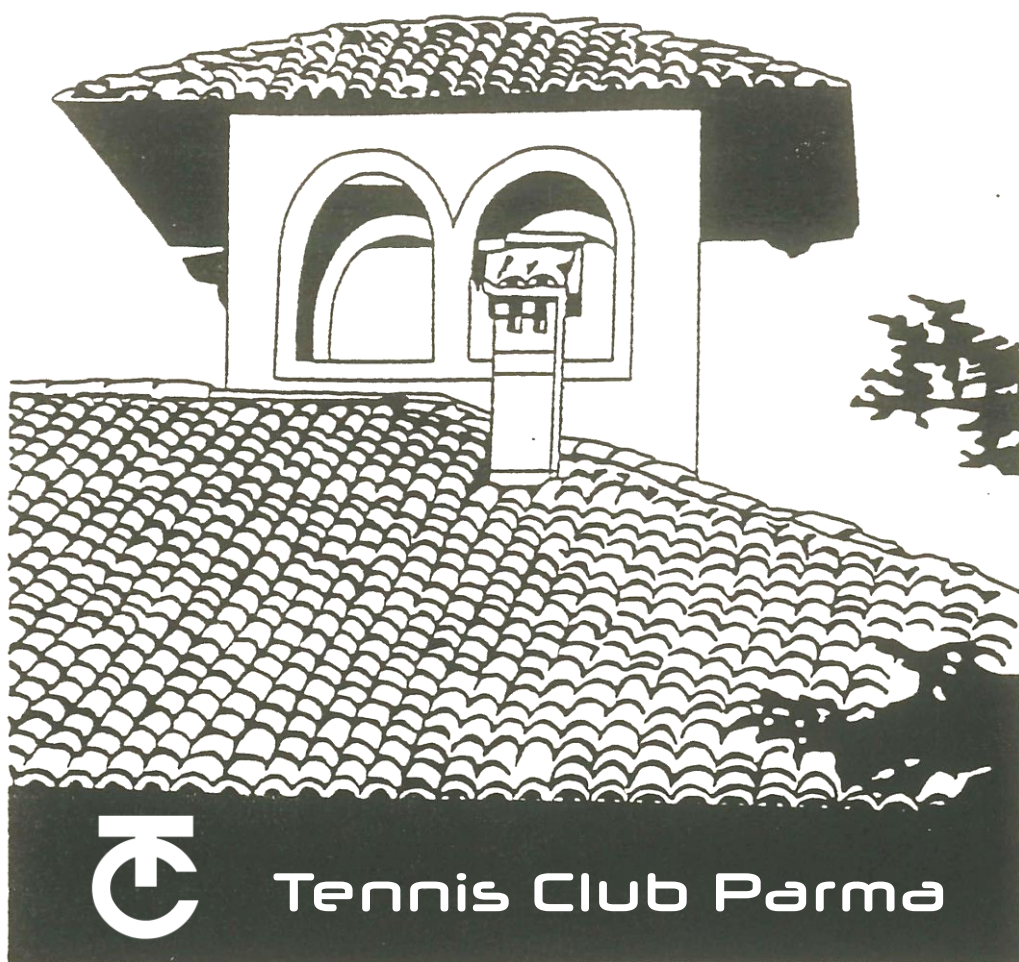
Art. 22) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale corredato, ove le disposizioni legislative lo prevedano, dalla relazione sulla gestione.

SCIoglimento

Art. 23) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.



Parma
dal 1966



Tennis Club Parma